

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO
INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE ai sensi
dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.**

(art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016)

(approvato con deliberazione della G.C. n. 26 del 15/03/2018)

INDICE

Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione

Art. 2 Soggetti beneficiari

Art. 3 Costituzione ed imputazione del fondo per le funzioni tecniche

Art. 4 Ripartizione dell'incentivo

Art. 5 Affidamento delle funzioni tecniche e individuazione dei dipendenti coinvolti

Art. 6 Modalità di corresponsione dell'incentivo

Art. 7 Termini temporali e penalità

Art. 8 Incentivi per attività svolte dai dipendenti assegnati alla Centrale Unica di
Committenza

Art. 9 Disciplina transitoria ed entrata in vigore

Allegato A - Ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche relative a servizi e/o
forniture individuati secondo l'art. 1, comma 5 secondo periodo, del presente
Regolamento

Allegato B - Ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche relative a lavori affidati
tramite C.U.C. (di importo pari o superiore a 150.000 euro in conformità all'art. 37,
comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e s. m. e i.)

Allegato C - Ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche relative a lavori non
affidati tramite C.U.C. (di importo inferiore a 150.000 euro in conformità all'art. 37,
comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e s. m. e i.)

Art. 1 – Oggetto e Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 (di seguito denominato semplicemente «codice»).
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico di procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico, ove necessario.
3. Rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2 finalizzate a consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
4. Il presente regolamento ha, altresì, ad oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione della quota del fondo per le funzioni tecniche da destinare ai dipendenti della Centrale Unica di Committenza, su richiesta di quest'ultima, ai sensi del combinato disposto dell'art. 113, commi 2 e 5, del codice.
5. Il presente regolamento si applica negli affidamenti di contratti aventi ad oggetto lavori per le attività di cui all'art. 113, comma 2, del codice; mentre negli affidamenti di contratti aventi ad oggetto servizi o forniture si applica solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
6. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli affidamenti di contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36, comma 2 lett. a) del codice.

Art. 2 – Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari del fondo sono individuati nei dipendenti tecnici ed amministrativi dell'Ente che svolgono direttamente o collaborano allo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del codice e in quei dipendenti assegnati alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) per l'espletamento delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di competenza della C.U.C., ai sensi dell'art. 113, combinato disposto comma 2 e 5, del codice.
2. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.

Art. 3 - Costituzione ed imputazione del fondo per le funzioni tecniche

1. Il fondo di cui all'art. 113 del codice è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo, al netto dell'IVA, posto a base di gara per l'affidamento di lavori, forniture o servizi.
2. L'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale sulla base del presente regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP.
3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo è destinato all'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo e di efficientamento informatico, nonché all'eventuale attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24.6.1997 n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici. Il Fondo relativo alle attività di cui all'art. 113, comma 2, del codice non è soggetto ad alcuna rettifica all'esito del ribasso offerto in sede di gara.
4. La determinazione precisa della somma e la sua corretta imputazione avverrà per ogni affidamento con il provvedimento di impegno di spesa e sarà individuata all'interno del quadro economico di ogni opera o lavoro, servizio, fornitura in conformità al presente regolamento ed alla normativa vigente in materia di programmazione ed articolazione del bilancio.
5. L'entità del fondo di cui al comma 1 viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate, con riferimento alle opere o lavori pubblici:

- a) per opere e lavori fino a € 2.500.000,00 il fondo è pari al 2% dell'importo a base di gara;
- b) per opere e lavori di importo compreso tra € 2.500.001,00 e € 5.000.000,00 il fondo è pari all'1,9% dell'importo a base di gara;
- c) per opere e lavori di importo compreso tra € 5.000.001,00 e € 10.000.000,00 il fondo è pari all'1,8% dell'importo a base di gara;
- d) per opere e lavori di importo compreso tra € 10.000.001,00 e € 15.000.000,00 il fondo è pari all'1,7% dell'importo a base di gara;
- e) per opere e lavori di importo compreso tra € 15.000.001,00 e € 20.000.000,00 il fondo è pari all'1,6% dell'importo a base di gara;
- f) per opere, lavori di importo pari o superiore a € 20.000.001,00 il fondo è pari all'1,5% dell'importo a base di gara;

6. L'entità del fondo di cui al comma 1 viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate, con riferimento ai servizi o forniture:

- a) per servizi o forniture fino a € 1.000.000,00 il fondo è pari al 2% dell'importo a base di gara;
- b) per servizi o forniture di importo compreso tra € 1.000.001,00 e € 5.000.000,00 il fondo è pari all'1,9% dell'importo a base di gara;
- c) per servizi o forniture di importo compreso tra € 5.000.001,00 e € 10.000.000,00 il fondo è pari all'1,8% dell'importo a base di gara;
- d) per servizi o forniture di importo compreso tra € 10.000.001,00 e € 15.000.000,00 il fondo è pari all'1,7% dell'importo a base di gara;
- e) per servizi o forniture di importo compreso tra € 15.000.001,00 e € 20.000.000,00 il fondo è pari all'1,6% dell'importo a base di gara;
- f) per servizi o forniture di importo pari o superiore a € 20.000.001,00 il fondo è pari all'1,5% dell'importo a base di gara.

7. Gli incentivi per le funzioni tecniche sono imputati al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture e, pertanto, non rientrano nel tetto della spesa per la contrattazione decentrata e non debbono essere finanziati dal connesso fondo.

Art. 4 - Ripartizione dell'incentivo

1. La quota di fondo di cui all'art. 3, comma 2, del presente regolamento, destinata alle funzioni tecniche, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, viene suddivisa tra le varie attività sulla base dei criteri e dei coefficienti di ripartizione di cui agli allegati A, B, C.

2. Qualora non siano nominati supporto al r.u.p., collaboratore alla direzione dei lavori o alla direzione dell'esecuzione o non sia richiesto dalla normativa vigente il collaudo statico le percentuali indicate negli allegati si intendono riferite per intero al r.u.p., al direttore dei lavori, al direttore dell'esecuzione o al collaudatore tecnico/amministrativo, salvo che le prestazioni non siano svolte da personale esterno all'ente.

Art.5 – Affidamento delle funzioni tecniche e individuazione dei dipendenti coinvolti

1. L'affidamento delle funzioni tecniche è effettuato con provvedimento formale del competente Responsabile, garantendo, ove possibile, un'opportuna rotazione del personale **in possesso dei requisiti per espletarle secondo la normativa e le linee guida ANAC vigenti.**

2. L'atto di affidamento delle funzioni tecniche deve riportare, per ciascuna delle attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, il nominativo del dipendente assegnatario, nonché di quello che partecipa e/o concorre allo svolgimento delle stesse, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.

Art. 6 - Modalità di corresponsione dell'incentivo

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, una volta concluso il relativo procedimento.
2. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento, non vengono ripartite e determinano un incremento del fondo di cui all'art. 3, comma 3, del presente regolamento.
3. Gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Il controllo del rispetto di tale limite è effettuato dall'Ufficio Trattamento Economico del Personale sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia incrementando la percentuale del fondo di cui all'art. 3, comma 3, del presente regolamento.

Art. 7 - Termini temporali e penalità

1. Nel provvedimento di affidamento delle funzioni tecniche di cui al precedente art. 5 devono essere indicati i termini ed i costi relativi all'opera, al servizio o alla fornitura da attuare secondo i documenti di programmazione.
2. Nel caso in cui non vengono rispettati i costi previsti nei documenti di programmazione e nell'atto di assegnazione delle funzioni di cui all'art. 5, comma 1, del presente regolamento, l'incentivo spettante è ridotto in misura proporzionale agli incrementi dei costi.
3. nel caso in cui non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività come fissati nei documenti di programmazione e nell'atto di assegnazione delle funzioni di cui all'art. 5, comma 1, del presente regolamento, l'incentivo spettante è ridotto nella misura dello 0,50% per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo e dell'1% per ogni ulteriore giorno di ritardo.
4. La somma che residua costituisce economia incrementando la percentuale del fondo di cui all'art. 3, comma 3, del presente regolamento.
5. Ai fini dell'applicazione del **comma 3 del presente articolo** non sono computati nel termine di esecuzione i tempi conseguenti a sospensioni per gli accadimenti elencati all'art. 106, comma 1, del codice dei contratti.

Art. 8 Incentivi per attività svolte dai dipendenti assegnati alla Centrale Unica di Committenza

1. Per i compiti svolti dal personale della centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto degli enti convenzionati, l'ente nell'interesse del quale è espletata la procedura di affidamento o gli enti per i quali è espletata la medesima procedura in parti uguali sono tenuti a versare a conclusione delle attività espletate dalla Centrale Unica di Committenza una somma non superiore a $\frac{1}{4}$ del fondo di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento.
2. L'affidamento dei compiti da espletare ai sensi del comma 1 del presente articolo è effettuato con provvedimento formale del Responsabile dell'Ufficio Comune della Centrale Unica di Committenza, garantendo, ove possibile, un'opportuna rotazione del personale **in possesso dei requisiti per espletarle secondo la normativa e le linee guida ANAC vigenti.**
3. L'atto di affidamento per ciascuna delle attività da assegnare deve contenere il nominativo del dipendente assegnatario, nonché di quello che eventualmente partecipa e/o concorre allo svolgimento delle stesse, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.
4. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile dell'Ufficio Comune della Centrale Unica di Committenza, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, una volta concluso il relativo procedimento.
5. Gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Il

controllo del rispetto di tale limite è effettuato dal competente Ufficio dell'Ente a cui il dipendente assegnato alla C.U.C. appartiene sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente medesimo.

Articolo 9 – Disciplina transitoria ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento si applica alle attività svolte a decorrere dal 20.04.2016, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016. Per tutte le attività assegnate entro il 19.04.2016 gli incentivi saranno liquidati secondo la disciplina normativa e regolamentare previgente.
2. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue all'avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.

ALLEGATO A

RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE RELATIVE A SERVIZI E/O FORNITURE **individuati secondo l'art. 1, comma 5 secondo periodo, del presente Regolamento**

Attività incentivata ex art. 113 commi 2 e 5	Peso dell'attività nell'ambito della quota dell'80%del fondo
PROGETTAZIONE (totale 21%)	
Programmazione della spesa	4%
Predisposizione procedura di gara	12%
Funzioni r.u.p. di cui all'art. 31, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 e di cui alle Linee Guida Anac n. 3 e previste da ogni altra disposizione normativa vigente inerente tale fase	5% di cui 2% al supporto al r.u.p. se nominato
AFFIDAMENTO (totale 6%)	
Funzioni r.u.p. di cui all'art. 31, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 e di cui alle Linee Guida Anac n. 3 e previste da ogni altra disposizione normativa vigente inerente tale fase	6% di cui 2% al supporto al r.u.p. se nominato
ESECUZIONE (totale 28%)	
Funzioni r.u.p. di cui all'art. 31, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 e di cui alle Linee Guida Anac n. 3 e previste da ogni altra disposizione normativa vigente inerente tale fase	3% di cui 1% al supporto al r.u.p. se nominato
Direttore dell'esecuzione	14% di cui 2% al collaboratore se nominato
Verifica di conformità	11%
C.U.C. (totale 25%)	
Controllo del segmento della procedura di affidamento di competenza della C.U.C.	5%
Adempimenti tecnico/amministrativi connessi alla gara	5%
Commissione di gara	15%

ALLEGATO B

RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE RELATIVE A LAVORI AFFIDATI TRAMITE C.U.C. (di importo pari o superiore a 150.000 euro in conformità all'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e s. m. e i.)

Attività incentivata ex art. 113 commi 2 e 5	Peso dell'attività nell'ambito della quota dell'80%del fondo
PROGETTAZIONE (totale 27%)	
Programmazione della spesa	4%
Predisposizione procedura di gara	12%
Funzioni r.u.p. di cui all'art. 31, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 e di cui alle Linee Guida Anac n. 3 e previste da ogni altra disposizione normativa vigente inerente tale fase	7% di cui 2% al supporto al r.u.p. se nominato
Valutazione preventiva dei progetti	4%
AFFIDAMENTO (totale 7%)	
Funzioni r.u.p. di cui all'art. 31, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 e di cui alle Linee Guida Anac n. 3 e previste da ogni altra disposizione normativa vigente inerente tale fase	7% di cui 2% al supporto al r.u.p. se nominato
ESECUZIONE (totale 21%)	
Funzioni r.u.p. di cui all'art. 31, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 e di cui alle Linee Guida Anac n. 3 e previste da ogni altra disposizione normativa vigente inerente tale fase	5% di cui 2% al supporto al r.u.p. se nominato
Direttore dei lavori	10% di cui 3% al collaboratore se nominato
Collaudo	6% di cui 4% al collaudatore tecnico/amministrativo 2% al collaudatore statico
C.U.C. (totale 25%)	
Controllo del segmento della procedura di affidamento di competenza della C.U.C.	5%
Adempimenti tecnico/amministrativi connessi alla gara	5%
Commissione di gara	15%

ALLEGATO C

RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE RELATIVE A LAVORI NON AFFIDATI TRAMITE C.U.C. (di importo inferiore a 150.000 euro in conformità all'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e s. m. e i.)

Attività incentivata ex art. 113 commi 2 e 5	Peso dell'attività nell'ambito della quota dell'80%del fondo
PROGETTAZIONE (totale 32%)	
Programmazione della spesa	6%
Predisposizione procedura di gara	14%
Funzioni r.u.p. di cui all'art. 31, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 e di cui alle Linee Guida Anac n. 3 e previste da ogni altra disposizione normativa vigente inerente tale fase	6% di cui 2% al supporto al r.u.p. se nominato
Valutazione preventiva dei progetti	6%
AFFIDAMENTO (totale 18%)	
Funzioni r.u.p. di cui all'art. 31, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 e di cui alle Linee Guida Anac n. 3 e previste da ogni altra disposizione normativa vigente inerente tale fase	18% di cui 4% al supporto al r.u.p. se nominato
ESECUZIONE (totale 30%)	
Funzioni r.u.p. di cui all'art. 31, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 e di cui alle Linee Guida Anac n. 3 e previste da ogni altra disposizione normativa vigente inerente tale fase	7% di cui 2% al supporto al r.u.p. se nominato
Direttore dei lavori	15% di cui 2% al collaboratore se nominato
Collaudo	8% di cui 4% al collaudatore tecnico/amministrativo 4% al collaudatore statico